

DOCUMENTO DI DEFINIZIONE DEGLI INDICI DI ATTENZIONE DEL PRESTITO SOCIALE

Art. 1

Con riferimento alla determinazione del vincolo di liquidità di cui all'art. 13, 2° comma e all'art. 20, 2° comma lettera a) del Regolamento relativo alla raccolta di Prestito sociale, si precisa che, ai fini del calcolo della percentuale di Prestito sociale da mantenere sempre liquida o in attività prontamente liquidabili andranno ricomprese tra le attività liquide o prontamente liquidabili:

- i) le seguenti voci dell'attivo dello stato patrimoniale:
 - (+) C IV dell'attivo di stato patrimoniale (Disponibilità liquide)
 - (+) C III dell'attivo di stato patrimoniale (Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni)
 - (-) Titoli del circolante dati in garanzia o pegno
 - (-) Titoli del circolante non prontamente liquidabili (fondi immobiliari, polizze assicurative con vincolo),
 - (+) Titoli compresi nelle immobilizzazioni prontamente liquidabili (e non dati in garanzia o pegno)
 - (+) Crediti verso consorzi finanziari o società di intermediazione mobiliare
 - (+) Partecipazioni immobilizzate, se quotate e se libere da patti di sindacato
- ii) i seguenti strumenti finanziari rilevabili da documenti ufficiali (quali ad esempio a centrale rischi):
 - (+) Fidi di cassa disponibili

Art. 2

Con riferimento alla determinazione dell'indice di copertura prospettico del Prestito sociale non sottoposto a vincoli temporali di cui all'art. 20, 2° comma lettera b) del Regolamento relativo alla raccolta di Prestito sociale, si precisa che, ai fini del calcolo, per ognuno dei 12 mesi successivi alla più recente data di bilancio:

- a. saranno conteggiate al numeratore le stime derivanti dal Cash flow (rendiconto finanziario gestionale) prospettico mensilizzato delle seguenti attività e strumenti finanziari:
 - i) LIQUIDITÀ DISPONIBILE:
 - (+) Disponibilità liquide
 - (-) Fondi cassa presso i punti vendita
 - (-) Liquidità poste a garanzia di passività
 - ii) LIQUIDITÀ POTENZIALE:
 - (+) Fidi di cassa disponibili e non utilizzati;
 - (+) Titoli di stato del circolante non soggetti a vincoli (garanzia, pegno);
 - (+) Titoli di stato compresi nelle immobilizzazioni non soggetti a vincoli (garanzia, pegno), a valore di mercato;

iii) RISERVE DI LIQUIDITÀ:

- (+) Ulteriori titoli in portafoglio prontamente liquidabili e non soggetti a vincoli (garanzia, pegno), a valore di mercato;
- (+) Partecipazioni, classificate nell'attivo circolante e/o tra le immobilizzazioni finanziarie, se quotate e non soggette a vincoli (garanzia, pegno, patti di sindacato, ...) a valore di mercato decurtato di una % di sconto variabile dallo 0% al 20% a seconda del grado di liquidità (volume medio degli scambi sul mercato rispetto al quantitativo di azioni detenuto dalla Cooperativa) della partecipazione.

b. sarà conteggiata al denominatore la stima dell'ammontare del Prestito sociale non soggetto a vincoli temporali tempo per tempo derivante dal Cash flow (rendiconto finanziario gestionale) prospettico mensilizzato.

Art. 3

Con riferimento ai segnali di cui all'art. 20, 2° comma lettera c) del Regolamento relativo alla raccolta di Prestito sociale, si precisa che costituiscono segnali previsti dall'art. 3 comma 4 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 e successive modifiche e integrazioni:

- a. l'esistenza di **debiti per retribuzioni** scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- b. l'esistenza di **debiti verso fornitori** scaduti da almeno 90 gg di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- c. l'esistenza di **esposizioni nei confronti delle banche** e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di 60 gg o che abbiano superato da almeno 60 gg il limite degli affidamenti (purché rappresentino almeno il 5% del totale esposizioni);
- d. l'esistenza di una o più delle **esposizioni debitorie**, previste dall'articolo 25-novies, co. 1) del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 e successive modifiche e integrazioni, nei confronti dei cosiddetti creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, Agente della Riscossione, INPS, INAIL) con l'obbligo, in base alla suddetta norma, di segnalare all'imprenditore e all'organo di controllo le situazioni in cui si sia verificato il superamento di soglie prefissate.

La presenza dei suddetti segnali è costantemente monitorata e rendicontata al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale con cadenza almeno trimestrale.